



CITTÀ DI GRUMO APPULA

AREA METROPOLITANA DI BARI

RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI

Prot. N. 12641

GRUMO APPULA – 6 settembre 2018

ORDINANZA N. 79

IL SINDACO

PREMESSO

Che con Decreto Legge n. 73 del 7.6.2017, convertito in Legge n.119/2017, “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” è stato previsto che 12 vaccinazioni rese obbligatorie costituiscono un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia per i bambini da 0 a 6 anni, pertanto per poter frequentare la scuola è necessario produrre il certificato di avvenuta vaccinazione del bambino entro il 10 luglio di ogni anno, non essendo più sufficiente la autocertificazione, con la previsione che la violazione dell’obbligo vaccinale comporta sanzioni pecuniarie;

PRESO ATTO che con un emendamento al decreto Milleproroghe è stato previsto il rinvio al 2019/2020 dell’applicazione di sanzioni per i genitori di bambini da 0 a 6 anni sprovvisti di certificati vaccinali, pertanto viene sancito che l’autocertificazione da parte dei genitori dell’avvenuta vaccinazione dei figli valida per la frequenza del prossimo anno scolastico 2018/2019;

RICHIAMATO l’art. 47 del D:P:R: n.445/2000 che sancisce che non è possibile avvalersi della autocertificazione per i certificati medici, sanitari, ecc.

CONSIDERATO che, in quanto mai abrogata, è efficace la Legge Lorenzin e pertanto sussiste l’obbligo di sottoporre i bambini alle vaccinazioni rese obbligatorie dalla normativa richiamata: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatiteB, anti-pertosse, anti-haemophilusinfluenzae tipo B, anti-meningococcica B; anti-meningococcica C; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella;

CONSIDERATO, altresì che il Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria locale, ha la responsabilità della tutela della salute pubblica dei propri cittadini e, pertanto, è competente all’emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi, prescrittivi, cautelativi e repressivi, comprese le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene, sanità e salvaguardia dell’ambiente nell’ambito del territorio comunale;

TENUTO CONTO che le scuole sono frequentate anche da bambini con immunodepressione di ogni tipo e che ammettere bambini non vaccinati nelle scuole espone i primi ad un elevato rischio per la salute;

VISTO l’art. 32 della Costituzione Italiana e nel rispetto dei principi contenuti nella Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

ORDINA

Che nessun bambino al di sotto di 6 anni venga ammesso a frequentare per l'anno scolastico 2018/2019 senza preventiva produzione da parte dei genitori della certificazione relativa alle avvenute vaccinazioni ex lege rilasciata dal Servizio Igiene Pubblica della ASL.

Che la presente venga trasmessa al Dirigente Scolastico, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di Bari, al Comando di Polizia Urbana di Grumo Appula, alla ASL di Bari, alla Prefettura di Bari, al Ministro della Salute, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

AVVISA

Che l'inosservanza degli obblighi sanciti con la predetta ordinanza , salvo ulteriori responsabilità civili e penali, è punita con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000

Dalla Residenza Municipale 6 settembre 2018

IL SINDACO
Michele d'Atti